

DELIBERAZIONE 4 marzo 2019, n. 264

Approvazione degli Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di imprenditore agricolo (IAP) ai sensi della L.r. 45/2007 e del relativo regolamento attuativo n. 49/R del 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il regolamento di esecuzione della citata l.r. 32/2002, approvato con d.p.g.r. 47/R/2003, e in particolare l’art. 66 ter, commi 1 e 2 dello stesso, in cui si prevede che per la realizzazione dei percorsi formativi per l’esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni la Giunta regionale attui le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione;

Vista la legge regionale del 27 luglio 2007, n. 45 “Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola”;

Visto il Regolamento di attuazione 6 settembre 2017, n. 49/R che prevede all’art. 3 comma 2, tra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), quello di “aver frequentato, non oltre i cinque anni antecedenti la presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP di cui all’articolo 5 della legge, un corso di formazione erogato da un’agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato dal certificato di partecipazione”;

Ritenuto, con il presente atto, per quanto di competenza e in coerenza con la normativa regionale in materia di attività formative, di dettare le disposizioni attuative per la realizzazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), di cui al citato Regolamento di attuazione 6 settembre 2017 n. 49/R;

Ritenuto opportuno pertanto approvare, gli “Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di imprenditore agricolo (IAP) ai sensi della L.r. 45/2007 e del relativo regolamento di attuazione 6 settembre 2017, n. 49/R”, Allegato “A” al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

Ritenuto di demandare al Settore regionale “Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema” l’adozione degli atti necessari all’attuazione della presente delibera;

Considerato che l’argomento risulta iscritto all’o.d.g. della Commissione Regionale Permanente Tripartita, di cui all’articolo 23 della L.R. 32/2002, nella seduta del 29 gennaio 2019;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 21/2/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza e in coerenza con la normativa regionale in materia di attività formative, gli “Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di imprenditore agricolo (IAP) ai sensi della L.r. 45/2007 e del relativo regolamento di attuazione 6 settembre 2017, n. 49/R”, Allegato “A” al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

- di demandare al settore regionale competente “Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema” l’adozione degli atti necessari all’attuazione della presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

INDIRIZZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI OBBLIGATORI PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO DELLA CAPACITÀ PROFESSIONALE NECESSARIO PER LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) – (Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 “Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola” e relativo regolamento di attuazione 6 settembre 2017, n. 49/R)

Ai sensi dell’art. 2 della L.r. 27 luglio 2007 n. 45 è imprenditore o imprenditrice agricolo professionale (IAP) il soggetto che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) possiede conoscenze e competenze professionali adeguate;
- b) dedica alle attività agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
- c) ricava dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Il regolamento 6 settembre 2017 n. 49/R attuativo della L.r. 45/2007 ha elencato i requisiti in presenza dei quali il requisito della capacità professionale (di cui all’art. 2 lett. a) della L.r. 37/2007) è riconosciuto d’ufficio (art.3 comma 2 del regolamento).

Uno tra i requisiti indicati dall’art. 3 comma 2, ai fini del riconoscimento d’ufficio del requisito della capacità professionale, necessario per il conseguimento, assieme ad ulteriori requisiti, della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è quello di *“aver frequentato, non oltre i cinque anni antecedenti la presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP di cui all’articolo 5 della legge, un corso di formazione erogato da un’agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato dal certificato di partecipazione”*.

Con il presente atto la Regione Toscana detta gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di imprenditore agricolo (IAP) ai sensi della L.r. 45/2007 e del relativo regolamento attuativo n. 49/R del 2017 ed in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale.

1. Soggetti che erogano la formazione

La formazione sarà erogata attraverso soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 1407 del 27/12/2016.

2. Requisiti di accesso al corso

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

-maggiore età ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226.

I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere anche una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

3. Articolazione del percorso e durata

- Articolazione:

Il percorso formativo prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

- ruolo e responsabilità dell'imprenditore agricolo;
- attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- normative fiscali e tributarie per l'agricoltura;
- gestione dell'organizzazione generale dell'impresa agricola;
- gestione delle risorse produttive;
- legislazione agraria e normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in agricoltura;
- sicurezza del lavoro in agricoltura;
- elementi di botanica, di agronomia e modalità di prevenzione e di difesa delle piante;
- elementi di zootecnia;
- elementi aziendali che concorrono alla determinazione del reddito dell'impresa agraria, i fattori produttivi e le figure economiche di riferimento;
- bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle voci del bilancio di un'impresa agraria.

Durata

I corsi di formazione hanno durata complessiva minima di 140 ore, articolati in 100 ore di formazione teorica e in 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agricola.

Sono esonerati dall'obbligo di partecipare alle lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in un'azienda agricola coloro che hanno esercitato per almeno un anno l'attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato.

La formazione può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del 20% del monte ore-complessivo del percorso e applicabile alle sole ore di parte teorica, secondo le modalità stabilite dalla DGR 1343/2017 al punto A.2.4.

Con riguardo ai percorsi formativi sopra detti è consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Formatori

I docenti devono essere in possesso di esperienza almeno triennale didattica o professionale nella materia di riferimento.

5. Riconoscimento crediti formativi

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

6. Certificazione degli esiti.

Il percorso formativo si conclude con una verifica finale effettuata direttamente dal soggetto

attuatore del percorso formativo, alla quale sono ammessi coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive.

Al superamento positivo della verifica finale viene rilasciato un attestato di frequenza relativo al percorso di formazione obbligatoria per imprenditore agricolo professionale (IAP) - requisito della capacità professionale ai sensi della L.r. 45/2007 e del regolamento attuativo n. 49/R del 2017, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i..

L'attestato di frequenza consente il riconoscimento d'ufficio del requisito della capacità professionale di cui all'art. 3 del regolamento n. 49/R del 2017, utile ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) unitamente agli ulteriori requisiti previsti dalla Legge regionale n. 45/2007 e dal regolamento attuativo n. 49/R del 2017. A tal fine è necessario aver frequentato il corso di cui trattasi non oltre i cinque anni antecedenti la presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP di cui all'articolo 5 della legge regionale di cui sopra.

Ai fini di cui sopra è altresì riconosciuto valido un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale, della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agricola, come comprovato dal certificato di partecipazione.

7. Inserimento del percorso di “Formazione obbligatoria per imprenditore agricolo professionale (IAP) - requisito della capacità professionale ai sensi della L.r. 45/2007 e del relativo regolamento attuativo n. 49/R del 2017” nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali

Con successivo decreto del Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema saranno approvata la scheda descrittiva del percorso formativo di formazione obbligatoria per imprenditore agricolo professionale (IAP) - requisito della capacità professionale ai sensi della L.r. 45/2007 e del relativo regolamento attuativo n. 49/R del 2017 per l'aggiornamento del Repertorio Regionale dei Profili Professionali.

8. Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 49/R del 2017, i corsi di formazione attestanti il requisito della capacità professionale frequentati antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento stesso costituiscono titolo valido per il riconoscimento del requisito della capacità professionale e restano validi fino al 31 dicembre 2019.